

Decreto-legge 187/2010 in materia di Sicurezza: le proposte dell'ANCE alla Camera dei Deputati.

24 Novembre 2010

In relazione all'iter del disegno di legge di conversione del decreto legge recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" (DDL 3857/C) all'attenzione, in prima lettura, delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati, l'Associazione ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proprie proposte di modifica alle disposizioni interpretative ed integrative dell'art. 3 della L.136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia) sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Tra queste, in particolare, si evidenziano:

Periodo transitorio:

- Viene proposto di far decorrere il termine di 180 giorni entro il quale adeguare i contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della L. 136/2010 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto e non dalla data di entrata in vigore della suddetta L. 136/2010.
- Viene evidenziata l'opportunità di prevedere che l'adeguamento dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Legge n.136/2010 e dei relativi subappalti e subcontratti con le clausole di tracciabilità previste dall'art.3, commi 8 e 9, avvenga in via automatica sulla base del principio generale dell'integrazione del contratto di cui all'art. 1374 c.c. Tale principio stabilisce, infatti, che le norme imperative, quali sono quelle in materia di tracciabilità finanziaria, integra automaticamente l'oggetto del contratto, a prescindere da un'espressa previsione delle parti.

Filiera delle imprese:

- Viene richiesto di precisare, analogamente a quanto avviene con riguardo ai subappalti, che i subcontratti cui si applica la tracciabilità siano quelli definiti dall'art. 118, comma 11 del D.Lgs 163/2006, stipulati direttamente con il contraente principale e strettamente funzionali all'esecuzione di tale contratto.

Indicazione Codici CUP e CIG:

- Viene proposto di chiarire che laddove sia già prevista come obbligatoria l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) non occorra riportare sullo strumento di pagamento anche il Codice identificativo di gara (CIG);
- nel caso di appalti di lavori concernenti opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori, viene, altresì, richiesto che gli strumenti di pagamento debbano contenere esclusivamente l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) e che i pagamenti non specificatamente legati ad una commessa ma relativi

all'attività generale dell'azienda non siano soggetti agli obblighi di indicazione dei codici.

Soglia Fondo Cassa:

- Viene evidenziata l'opportunità di innalzare il limite di euro 500 previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 per le spese giornaliere, in quanto non adeguato agli appalti di notevoli dimensioni, al valore di euro 1500 o anche a quello stabilito dal Dlgs 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose);

- Al fine di risolvere problemi di operatività del cantiere nella gestione di cassa per spese giornaliere nell'ambito degli appalti di lavori, viene richiesto di prevedere che l'eventuale costituzione di un fondo cassa per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, debba essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

Sanzioni:

-Vengono richiesti meri adeguamenti formali del testo della L. 136/2010 con le modifiche introdotte dal decreto legge in oggetto prevedendo l'inserimento della risoluzione di diritto, in luogo dell'applicazione della clausola risolutiva espressa, quale conseguenza ulteriore rispetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa nonché precisando che le transazioni relative a lavori, servizi e forniture debbano essere effettuate oltre che mediante bonifico bancario o postale anche con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Confisca per violazioni in materia di tutela del lavoro:

- Con riferimento alla disposizione che introduce la confisca obbligatoria, anche in assenza di ordinanza-ingiunzione, nei casi di violazioni gravi o reiterate in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro viene richiesto un ripensamento della norma a fronte delle eccessive conseguenze che tale previsione avrebbe per le imprese coinvolte. La portata generica della stessa, infatti, porterebbe alla confisca anche dei beni e dell'opera oggetto dei lavori in quanto costituenti il prodotto della violazione.

La proposta dell'ANCE è stata sostanzialmente condivisa e sarà oggetto di valutazione nel corso dell'iter formativo del provvedimento.